

A tutti i Consulenti del Lavoro ed Uffici Paghe

Protocollo Numero 19737 - Comunicazione n. 0235 del 28.03.2011

Corso di Pre-Ingresso Verifiche Organi vigilanza e norma Apprendisti

Come già anticipato nelle comunicazioni precedenti, **nel corso del 2011 si stanno intensificando, da parte degli Organi addetti, i controlli atti a verificare la partecipazione obbligatoria ai corsi di 16 ore per i dipendenti edili che per la prima volta entrano nel settore.**

Durante tali controlli viene anche verificata la partecipazione, a detti corsi, da parte degli **Apprendisti** e da più parti mi è stato richiesto un parere.

E' bene iniziare rinfrescando alcuni aspetti relativi agli accordi sottoscritti:

- l'articolazione dei CCNL, inerente la formazione Professionale, obbliga la partecipazione, al suddetto corso, per ogni operaio che acceda per la prima volta al settore (non specifica apprendista ma questa figura può rientrare nella casistica di operaio)
- il Formedil Nazionale, Ente deputato a regolamentare la materia, scrive *...."L'apprendista operaio, come tutti gli operai nuovi assunti senza pregressa esperienza in cantiere, è destinatario della normativa delle 16 ore e pertanto deve frequentare il corso di 16 ore. Le parti sociali chiariscono che le 16 ore di formazione vanno ricomprese nelle 24 ore di formazione esterna all'azienda che il CCNL fissa come quota minima di formazione esterna all'interno delle 120 ore complessive di formazione per l'apprendistato professionalizzante. L'indicazione delle parti sociali è, per gli apprendisti, di far frequentare le 16 ore subito dopo l'assunzione (al primo corso utile). In questo modo l'Attestato di formazione rilasciato dalla Scuola Edile potrà avere una sorta di doppio valore:*
 - a) *permette all'impresa di dimostrare l'adempimento di quanto prescritto dall'art. 37 del D.lgs 81/08 (formazione alla sicurezza)*
 - b) *permette all'impresa di dimostrare di aver svolto 16 ore di formazione per l'apprendistato, (quale quota parte delle ore previste localmente, in base alle normative regionali).*

Alla luce di quanto sopra e nella sostanza, risulta naturale, almeno a mio avviso, che gli Organi ispettivi pretendano:

- **che l'apprendista abbia partecipato al corso di 16 ore o prima di venire assunto oppure entro 30 giorni dall'assunzione,**
- **che dette ore vengano detratte dal monte ore obbligatorio per gli apprendisti (nelle 24 ore di formazione esterna all'azienda delle 120 complessive di formazione per l'apprendistato professionalizzante),**

- **che, seppur realizzate da altri enti, le 16 ore vengano svolte all'interno delle Scuole Edili.**

Ovviamente non spetta né alla Cassa né alla Scuola Edile interpretare le normative ma l'evoluzione di questa tematica ha oramai delineato, in maniera abbastanza certa, i comportamenti da tenere e sopra descritti e pertanto quando si assume un apprendista che non abbia mai svolto attività in cantiere, questi debba venire segnalato nell'apposito spazio del modello 5 per Dipendenti.

Una volta svolto il corso presso la Scuola edile, andrebbe segnalato all'ente che organizza il Corso Apprendistato, che lo stesso apprendista ha già totalizzato 16 ore di formazione previste sulle minime da tenersi fuori dall'impresa e quindi da detrarre dal monte ore complessivo.

Non mi dilungo poi in considerazioni di altro genere che a me non spettano ma è evidente a tutti che se da un lato l'intento delle parti sociali sottoscrittrici i CCNL era quello di preparare un operaio che per la prima volta entrava in cantiere, a lavorare in sicurezza (le 16 ore), tanto più tale intento deve valere per un apprendista.

Sempre relativamente a detti corsi, da più parti ci viene chiesto **cosa deve fare una impresa** che dopo il 1 gennaio 2009 ha assunto un lavoratore che per la prima volta entrava nel settore ma **non ha mai partecipato al corso di 16 ore.**

La risposta del Formedil, al riguardo, è la seguente:

Risulta evidente che se, dopo il 1 gennaio 2009, l'impresa ha assunto un lavoratore di "primo ingresso" senza pregresse esperienze in cantiere edile e non ha attuato le procedure previste dal Contratto di Lavoro (comunicazione a Cassa Edile con almeno tre giorni di anticipo sull'assunzione e invio dell'assumendo al corso 16 ore prima dell'assunzione), non ha rispettato quanto il Contratto di Lavoro prescrive.

A questo punto però è interesse dell'impresa provvedere al più presto ad adempiere comunque a quanto prescritto dalla legge D.lgs 81/08 e s.m.i. all'art. 37, commi 1 e 4:

"Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza....(omissis). La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;"

e sanzionato all'art. 55, comma 5, lett. c) del medesimo D.lgs 81/08:

*"con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e g), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10...". **L'impresa provvederà pertanto prima possibile all'iscrizione del proprio dipendente al primo corso disponibile presso la Scuola Edile del proprio territorio.***

Questa seconda indicazione è precisa e pertanto, sulla base di quanto sopra contenuto Vi invito a procedere.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Marco Degli Angeli

